

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 SS.MM.II PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA E ASSISTENZA NELLA SELEZIONE DI FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI FIA DI TIPO CHIUSO (PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL, PRIVATE DEBT, INFRASTRUTTURE, RISORSE NATURALI, REAL ESTATE) PER LA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ("CNPADC" o "CASSA"). CIG BBF5C6D8C5

CHIARIMENTI II

QUESITO N. 2:

1. Natura del servizio: monitoring continuativo o advisory su mandato? Con riferimento al Servizio III (art. 1 Capitolato) e al requisito di cui all'art. 6.3 lett. b), si chiede di chiarire se il servizio atteso è concepito come: **MODELLO A** — Monitoring continuativo: l'Aggiudicatario mette a disposizione della CNPADC l'accesso alla propria attività sistematica e ricorrente di analisi dell'universo fondi, svolta indipendentemente dal presente contratto nell'ambito della propria operatività ordinaria; **MODELLO B** — Advisory su mandato: l'Aggiudicatario conduce le DD specificatamente su richiesta e nell'interesse esclusivo della CNPADC, senza che sia richiesta una preesistente attività di monitoraggio dell'universo fondi. Si chiede altresì se il database di cui al Servizio I deve essere una piattaforma preesistente alla data di stipula del contratto oppure può essere costituita dall'Aggiudicatario successivamente all'aggiudicazione, nei 15 giorni previsti dal Capitolato.

2. Conflitti di interesse: relazioni di revisione e certificazione contabile Con riferimento al criterio C dell'Offerta Tecnica (Indipendenza e conflitti di interesse), si chiede: a) nel caso in cui l'Aggiudicatario intrattenga una relazione di revisione contabile, certificazione di bilancio o qualsiasi altro incarico regolamentato con un gestore di fondi, quale impatto ha tale circostanza sull'esecuzione del contratto e sulla valutazione dell'offerta: costituisce causa di esclusione dalla gara, comporta una penalizzazione nel punteggio del criterio C (Indipendenza e conflitti di interesse), oppure è gestibile mediante dichiarazione e adozione di misure organizzative interne (es. information barrier)?

b) in caso affermativo, se tale impedimento si applica all'intero network internazionale dell'Aggiudicatario o solo alle entità con rapporto diretto con le risorse del team dedicato;

c) se è ammessa una politica di gestione dei conflitti basata su information barrier / Chinese wall tra le divisioni, oppure la presenza di qualsiasi relazione con il gestore esclude necessariamente la possibilità di analisi;

d) se la CNPADC ha già definito una lista di gestori/fondi di proprio interesse per cui l'assenza di conflitti è condizione necessaria, e se tale lista può essere condivisa prima della scadenza dell'offerta per consentire ai concorrenti di valutarne l'impatto.

3. Database FIA: infrastruttura e fonte dati Con riferimento al Servizio I (art. 1 Capitolato), che prevede la messa a disposizione di un database del mercato FIA consultabile da CNPADC entro 15 giorni dalla firma del contratto, si chiede:

a) se il database deve essere una piattaforma proprietaria sviluppata e mantenuta dall'Aggiudicatario, oppure è ammissibile una soluzione basata su provider dati terzi (es. Preqin, PitchBook, Bloomberg, Burgess) integrata dall'Aggiudicatario con analisi e copertura propria;

b) quale dimensione minima dell'universo coperto è richiesta (numero minimo di gestori/fondi per asset class) per soddisfare il requisito del Servizio I.

4. Requisito delle 100 DD annue: perimetro e documentazione accettabile Con riferimento all'art. 6.3 lett. b) del Disciplinare (100 DD complete annue negli ultimi 10 anni su tutte le asset class), si chiede:

a) se le 100 DD/anno devono essere distribuite su tutte e 5 le asset class (totale 500 DD) o è sufficiente raggiungere il volume aggregato di 100 indipendentemente dalla copertura per asset class;

b) in caso di distribuzione richiesta per asset class: qual è il numero minimo di DD/anno per ciascuna sub-asset class (PE, VC, Private Debt, Infrastrutture, Real Estate)?

c) quale documentazione è sufficiente a comprova (dichiarazione sostitutiva con elenco analitico per annualità, estratto da database proprietario, report annuale di attività);

d) se le DD condotte nell'ambito di mandati di advisory continuativo sono computabili come DD complete ai fini del requisito: a titolo esemplificativo, nel caso in cui l'Aggiudicatario monitori annualmente per conto di un cliente istituzionale un portafoglio di 20 fondi già analizzati in anni precedenti, tali 20 analisi annuali sono conteggiate come 20 DD distinte per ciascun anno oppure no;

e se le DD devono essere state condotte per conto di clienti terzi oppure sono ammissibili anche analisi condotte nell'ambito della propria attività di ricerca e monitoraggio interno;

e) se su un medesimo fondo vengono condotte analisi su più dimensioni (es. due diligence finanziaria/quantitativa, due diligence legale/regolamentare, due diligence ESG), queste attività sono computate come una singola DD oppure come DD distinte;

f) se le DD condotte in qualità di sub-advisor o in collaborazione con altro advisor principale sono ammissibili, e in caso affermativo quale documentazione è richiesta per comprovarne il contributo.

5. Avalimento e RTI: struttura ammissibile Con riferimento agli artt. 89 e 48 del D.Lgs. 36/2023 applicabili alla procedura, si chiede: a) se è ammesso il ricorso all'avvalimento per soddisfare i requisiti di cui all'art. 6.3 lett. b) (100 DD/anno) e lett. c) (clienti istituzionali $\geq \text{€}5\text{B}$), e quale documentazione è richiesta all'ausiliaria;

b) in caso di partecipazione in RTI: se il requisito delle 100 DD/anno deve essere soddisfatto integralmente dalla mandataria oppure può essere ripartito tra i componenti del raggruppamento, e con quali soglie minime per ciascun componente;

c) se in un RTI entrambi i soggetti devono possedere l'idoneità professionale (art. 6.1) e il fatturato minimo (art. 6.2), oppure questi requisiti possono essere concentrati in capo alla mandataria.

6. Team: 3 figure per ciascuna asset class = 3 totali o $3 \times 5 = 15$?

Con riferimento all'art. 3 del Capitolato (almeno 3 figure con esperienza quinquennale per ciascuna delle sub-asset class: PE - VC - PD - Infra - RE), si chiede di confermare quale delle seguenti interpretazioni è corretta: INTERPRETAZIONE A — 3 figure totali: il team senior è composto da almeno 3 persone che, complessivamente, coprono tutte e 5 le asset class. Esempio: Mario copre PE e VC, Luigi copre Private Debt e Infrastrutture, Giovanni copre Real Estate → team valido con 3 persone. INTERPRETAZIONE B — 3 figure per asset class: il team senior è composto da almeno 3 persone dedicate a ciascuna sub-asset class, per un totale minimo di 15 figure senior. Esempio: 3 persone dedicate esclusivamente al PE, 3 persone dedicate esclusivamente al VC, e così via per le altre 3 asset class.

Si chiede altresì: b) se una stessa persona con competenza su più asset class può essere conteggiata per più sub-asset class (es. Mario con esperienza sia in PE che in VC conta come 1 persona per il PE e 1 persona per il VC), e in caso affermativo se esiste un limite massimo di asset class per cui una singola risorsa è computabile;

c) se le risorse del team possono appartenere a società controllate, controllanti o sorelle dell'Aggiudicatario (es. entità del medesimo network internazionale), ovvero se è richiesto un rapporto di lavoro o collaborazione diretta con il soggetto aggiudicatario.

7. Profondità delle due diligence e obblighi di riservatezza (NDA) Con riferimento al Servizio III (Art. 1 Capitolato) e al criterio B di valutazione dell'Offerta Tecnica, si chiede di precisare: a) se le sezioni elencate nel criterio B (performance e loss ratio, termini del regolamento vs best practice, analisi comparative, team di gestione, fattori di rischio, strategia e precedenti fondi, origination ed exit, rating ESG, capacity del team) costituiscono il contenuto minimo obbligatorio di ogni DD oppure sono elementi premianti ai soli fini della valutazione dell'Offerta Tecnica;

b) se per l'accesso alla documentazione necessaria (data room, LP reporting, materiale riservato del gestore) è previsto che la CNPADC o l'Aggiudicatario stipulino NDA con i gestori, oppure ci si aspetta che l'Aggiudicatario gestisca autonomamente tali accordi nell'ambito del proprio universo di copertura;

c) come viene gestito il caso in cui alcune DD dell'universo dell'Aggiudicatario siano coperte da obblighi di riservatezza verso committenti terzi (altri investitori istituzionali): la CNPADC richiede accesso ai report originali oppure è sufficiente una sintesi anonimizzata o un giudizio/rating sul fondo.

8. Clienti istituzionali $\geq$ €5B: tipologia attività e misura del patrimonio Con riferimento all'art. 6.3 lett. c) del Disciplinare (clienti con patrimoni $\geq$ €5B medi negli ultimi 10 anni), si chiede:

a) se i servizi analoghi include advisory su portafogli multi-asset alternativi (es. fund-of-funds, portafogli misti PE+Real Estate+Infra) o solo advisory/DD su FIA chiusi nelle asset class indicate;

b) se il patrimonio si misura sul totale degli asset under management dell'investitore istituzionale oppure solo sulla quota allocata in asset alternativi/illiquidi;

c) se è sufficiente un contratto di advisory formalizzato oppure sono necessarie prove di DD effettivamente consegnate al cliente nel periodo di riferimento;

d) se un incarico svolto per un cliente con il quale l'Aggiudicatario intrattiene simultaneamente una relazione di revisione contabile o certificazione di bilancio è computabile ai fini del requisito, oppure deve essere escluso per potenziale conflitto di interessi.

9. Fatturato specifico art. 6.3 lett. a): attività analoghe o qualsiasi attività? Con riferimento all'art. 6.3 lett. a) del Disciplinare (fatturato specifico di €15.000.000 negli ultimi 10 anni), si chiede di precisare:

a) se il fatturato di €15.000.000 deve essere riferito esclusivamente a servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara (advisory e/o due diligence su Fondi di Investimento Alternativi chiusi nelle asset class PE, VC, Private Debt, Infrastrutture, Real Estate), oppure è sufficiente fatturato derivante da qualsiasi attività professionale (es. revisione contabile, advisory, ecc.) nel settore di riferimento;

b) in caso di fatturato settoriale: se sono computabili anche ricavi da servizi parzialmente analoghi (es. advisory su portafogli multi-asset che includono componenti alternative, transaction advisory su singole operazioni in asset class rilevanti, fund structuring);

10. Qualifiche e ruolo dell'Investor Relator Con riferimento all'art. 3 del Capitolato e all'art. 6.3 lett. d) del Disciplinare, si chiede di precisare:

a) quali qualifiche professionali minime sono richieste per la figura dell'Investor Relator (es. certificazioni specifiche, anni di esperienza minima, iscrizioni ad albi professionali);

b) quale ruolo operativo svolgerà l'Investor Relator (coordinamento con la Cassa, presentazioni agli organi deliberativi, gestione della comunicazione corrente);

Si confermano le attività indicate tra parentesi.

c) se l'Investor Relator può essere conteggiato anche come una delle `` 3 figure con esperienza quinquennale `` per ciascuna asset class, oppure deve essere una risorsa aggiuntiva e distinta;

d) se l'Investor Relator deve essere legato all'Aggiudicatario da un rapporto di lavoro subordinato, oppure è ammissibile un rapporto professionale continuativo (partner, consulente senior con contratto di collaborazione).

11. Riunioni mensili in presenza a Roma: requisiti logistici Con riferimento al Servizio VI (art. 1 Capitolato) che prevede 1 incontro mensile in presenza a Roma, si chiede:

a) se gli incontri mensili si svolgono presso la sede della CNPADC o presso altra sede indicata dalla Cassa, e se è prevista una durata standard per tali riunioni;

b) se il team dedicato dell'Aggiudicatario deve avere sede operativa principale a Roma, oppure è sufficiente garantire la presenza fisica mensile del team con sede altrove;

c) se le riunioni mensili sono in aggiunta agli incontri legati alla consegna dei deliverable trimestrali (mappatura mercato, short list, ecc.) oppure queste attività si integrano nell'incontro mensile.

12. Polizza RC: massimale e polizza di gruppo Con riferimento all'art. 6.3 lett. e) del Disciplinare (polizza RCT e RCO $\geq$ €2.000.000/anno), si chiede:

a) se il massimale di €2.000.000 si riferisce al massimale per sinistro o al massimale aggregato annuo;

b) se è ammessa una polizza di gruppo (umbrella policy a livello di capogruppo o network internazionale) che includa le attività dell'entità aggiudicataria, oppure è richiesta una polizza individuale intestata esclusivamente al concorrente;

c) se la polizza deve coprire specificamente attività di advisory nella selezione di FIA o è sufficiente una polizza per responsabilità professionale generica da attività di consulenza finanziaria.

RISPOSTA N. 2:

1. Così come previsto dalla documentazione di gara il servizio di cui al punto III dell'art. 1 del Capitolato prevede che vengano messe a disposizione della CNPADC *“un numero medio annuo di due diligence complete nell'ambito di quelle dell'universo gestito dall'Advisor pari almeno a 100 (a copertura di tutte le asset class richieste)”*.

Per quanto concerne la fornitura di un database di cui al punto I dell'art. 1 del Capitolato non sono previste limitazioni purché il database messo a disposizione sia popolato con le informazioni necessarie all'espletamento del servizio.

2.

a) Come previsto dal disciplinare *“Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all'offerta caratterizzata dalla maggiore indipendenza ed obiettività nelle modalità di esecuzione del Servizio e dalle procedure di rilevazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse più dettagliate, trasparenti ed efficaci specificando le proprie policy in maniera di sponsorizzazioni date e/o ricevute”*

b) L'impedimento rileva esclusivamente in relazione ai soggetti individuati al paragrafo 4 del Disciplinare.

c) Come previsto dal disciplinare *“Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all'offerta caratterizzata dalla maggiore indipendenza ed obiettività nelle*

modalità di esecuzione del Servizio e dalle procedure di rilevazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse più dettagliate, trasparenti ed efficaci specificando le proprie policy in materia di sponsorizzazioni date e/o ricevute”

d) CNPADC non ha definito una lista di gestori/fondi di proprio interesse

3.

a) Per quanto concerne la fornitura di un database di cui al punto I dell'art. 1 del Capitolato non sono previste limitazioni purché il database messo a disposizione sia popolato con le informazioni necessarie all'espletamento del servizio. Il database messo a disposizione sarà oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio ai criteri B1.

b) Per quanto concerne la fornitura di un database di cui al punto I dell'art. 1 del Capitolato non sono previste limitazioni purché il database messo a disposizione sia popolato con le informazioni necessarie all'espletamento del servizio. Il database messo a disposizione sarà oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio ai criteri B1.

4.

a) È sufficiente raggiungere il volume aggregato delle 100 DD purché coprano tutte le asset class richieste.

b) È sufficiente raggiungere il volume aggregato delle 100 DD purché coprano tutte le asset class richieste.

c) Si rinvia alla lett. b) paragrafo 6.3 del Disciplinare relativamente alla descrizione delle due diligence. Riguardo la modalità di presentazione di quanto richiesto dal Disciplinare si ritiene idonea una dichiarazione ex D.P.R. 445/2000.

d) Tali 20 analisi annuali sono conteggiate solo come 20 DD distinte in quanto la due diligence completa è da intendersi come due diligence svolta sul singolo vintage/fondo di una strategia. La successiva attività di monitoraggio, pertanto, non è computata nel calcolo dei 100.

Non sono previste restrizioni, purché si tratti di due diligence complete.

e) La singola due diligence completa deve contenere tutte le dimensioni sopra citate. In assenza, la due diligence non può essere computata.

f) Le due diligence devono essere condotte dai soggetti partecipanti così come individuati dall'art. 4 del Disciplinare e devono essere complete di tutte le dimensioni sopra citate.

5.

a) Si conferma. Tuttavia, la mandataria deve, in ogni caso, aver eseguito in proprio almeno n. 1 servizio analogo riferito all'oggetto del contratto. Si rimanda nel merito al paragrafo 6.4 del Disciplinare di Gara. Per la documentazione richiesta si rimanda al paragrafo 7 del disciplinare di gara.

b) Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Si rimanda al paragrafo 6.4 lett. a) Requisiti di capacità tecnico-professionale del Disciplinare di Gara.

c) Entrambi i soggetti devono possedere il requisito di idoneità professionale. Il requisito relativo al fatturato specifico minimo deve essere soddisfatto nel suo complesso. Si rimanda al paragrafo 6.4 lett. a) Requisiti di capacità tecnico-professionale del Disciplinare di Gara.

6.

a) In riferimento al requisito di cui all'art. 6.3 lettera d) del Disciplinare e all'art. 3 del Capitolato, si specifica che il numero complessivo di 15 figure professionali e il numero di 3 figure per ciascuna asset class, rappresentano la composizione minima e, fermo restando il numero minimo complessivo di componenti del

team (15) è ammissibile che 1 o più figure possano essere impiegate in una o più sub asset class. In tal caso la risorsa impiegata in più sub asset class sarà conteggiata una volta sola ai fini del raggiungimento del numero minimo dei componenti del team (15).

b) In riferimento al requisito di cui all'art. 6.3 lettera d) del Disciplinare e all'art. 3 del Capitolato, si specifica che il numero complessivo di 15 figure professionali e il numero di 3 figure per ciascuna asset class, rappresentano la composizione minima e, fermo restando il numero minimo complessivo di componenti del team (15) è ammissibile che 1 o più figure possano essere impiegate in una o più sub asset class. In tal caso la risorsa impiegata in più sub asset class sarà conteggiata una volta sola ai fini del raggiungimento del numero minimo dei componenti del team (15).

c) La lex specialis di gara non prevede una forma specifica di lavoro tra le risorse e l'operatore economico.

7.

a) Come previsto dal disciplinare *“Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all’offerta caratterizzata dalla maggiore chiarezza, completezza, analiticità”*

b) L'Aggiudicatario dovrà gestire autonomamente eventuali accordi.

c) La CNPADC richiede accesso ai report completi redatti dall'Aggiudicatario.

8.

a) I servizi prestati devono risultare analoghi a quelli presenti nell' *“Oggetto del Servizio”*.

b) Il patrimonio si misura sul totale degli AUM dell'investitore istituzionale

c) Al riguardo il disciplinare non richiede tassativamente prove di DD effettivamente consegnate al cliente nel periodo di riferimento

d) Può essere conteggiato purché rispetti i requisiti.

9.

a) Per il Fatturato Specifico: *“Il settore di attività è Servizi Finanziari con ambito di specializzazione in Servizi professionali di consulenza e assistenza nella selezione di Fondi di investimento alternativi (Private Equity, Venture Capital, Private Debt, Infrastrutture, Risorse Naturali, Real Estate).”*

b) Solo servizi che rientrino in quanto specificato nella risposta 9. a)

10.

a) Non sono previste restrizioni ad eccezione della conoscenza fluente della lingua italiana, l'esperienza sarà oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio.

b) Si confermano le attività indicate tra parentesi.

c) Non deve necessariamente essere una risorsa aggiuntiva e distinta

d) Come per quesito 8 lett. d), ammissibile purché rispetti i requisiti.

11.

a) Non sono previste limitazioni. Tenzialmente, si stima che gli incontri si svolgeranno prevalentemente presso la sede della Cassa, ma non esclusivamente. Non è prevedibile la durata di tali riunioni.

b) Non è richiesta una sede operativa a Roma.

c) Non specificato. Le attività possono essere integrate nell'incontro mensile in presenza o gestite con incontri da remoto non quantificati.

12.

a) Richiesto massimale per sinistro/anno.

b) Ammessa una polizza di gruppo (umbrella policy a livello di capogruppo o network internazionale) che includa le attività dell'entità aggiudicataria.

c) Ammessa idonea polizza per responsabilità professionale generica da attività di consulenza finanziaria.

Roma, 7 luglio 2026

Il RUP

Dott. Fabio Lenti

